



# *Autorità di Bacino del Fiume Adige*

## **COMITATO TECNICO Riunione del 24 ottobre 2016**

Parere n. **1/2016** su **Aggiornamento del PAI Adige**

### **PREMESSO CHE:**

- l'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha redatto e quindi adottato, nell'anno 2001, il Progetto di Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto (di seguito anche PAI o Piano). Detto Progetto di Piano è stato definitivamente adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige con delibera n. 1 del 15/02/2005 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, e della legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed è stato quindi approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006;
- il Piano è stato oggetto di alcune modifiche nelle perimetrazioni di aree di pericolosità nonché di successive varianti formali (Variante per le aree in dissesto da versante; 2<sup>a</sup> Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige) che hanno condotto alla attuale configurazione del PAI Adige, con aggiornamenti anche per quanto riguarda le "Norme di attuazione e prescrizioni di piano";
- l'aggiornamento delle "Norme di attuazione e prescrizioni di piano" operato con la 2<sup>a</sup> variante, che ha tenuto conto anche della esigenza di sviluppare un quadro normativo omogeneo in ambito regionale del Veneto, tra altri contenuti importanti ha:
  - dettato norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/eliminazione di rischi e/o pericoli;
  - disciplinato procedure più agili di quelle necessarie per l'adozione di varianti anche per le ulteriori modifiche puntuali, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica;
- ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010 è stato adottato e poi approvato il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali" (di seguito PGRA) predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010. L'approvazione del PGRA è accompagnata da specifiche indicazioni operative per il coordinamento dello stesso PGRA con il PAI;

**RICHIAMATO** il parere espresso dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino nazionale dell'Adige in seduta congiunta con il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico (parere CT n. 2 DIS/2015) con il quale:

- è stata espressa la necessità che il processo di manutenzione ed aggiornamento del PGRA fosse sinergico con l'analogo aggiornamento del PAI e biunivocamente ad esso collegato in un contesto di evidente e necessaria reciprocità, tanto che, proprio partendo da questi presupposti, era derivata la necessità di stabilire un articolato processo d'integrazione attraverso la individuazione di una specifica misura (non strutturale) di prevenzione a scala distrettuale (la misura M\_21);

- è stato proposto, quale elemento da inserire nella delibera di adozione del PGRA, il richiamo di specifici dispositivi di coordinamento fra i due strumenti;

**CONSIDERATO CHE** le più recenti attività istruttorie svolte dalla Segreteria tecnico operativa hanno elaborato delle proposte di aggiornamento della perimetrazione delle aree di pericolosità in alcuni sottobacini del PAI per cui si rende necessaria una verifica delle modalità per rendere operative tali proposte;

**RICHIAMATI** i due aspetti che prioritariamente sono da approfondire in relazione ai possibili aggiornamenti del PAI Adige e nello specifico:

- le procedure da attivare per rendere operativi tali aggiornamenti;
- l'attuazione delle indicazioni operative riportate nella delibera C.I. n. 1 del 3 marzo 2016 di approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali in relazione al coordinamento fra i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini componenti il Distretto e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

**OSSERVATO CHE**

- per quanto riguarda le procedure di aggiornamento, va richiamato l'articolo 6 delle Norme di attuazione e prescrizioni di piano che, come richiamato in premessa, precisa che le previsioni del piano stesso possono essere oggetto di modifiche, rettifiche, integrazioni puntuali e circoscritte in conseguenza, fra altre ragioni, anche di nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio. Le ipotesi di aggiornamento della perimetrazione delle aree di pericolosità in alcuni sottobacini del PAI che la Segreteria tecnico operativa ha elaborato, e che è necessario rendere vigenti, sono state certamente individuate a seguito di studi e indagini di dettaglio, tuttavia la casistica delle situazioni esaminate è piuttosto ampia, fino ad aver individuato aree di pericolosità per corsi d'acqua che nel PAI attuale non sono ancora indagati;
- soprattutto in relazione a questi casi molto particolari, è prioritario garantire una adeguata comunicazione nei confronti dei cittadini e di tutti i soggetti che vivono sul territorio interessato;

**CONSIDERATO CHE**

- in ordine al primo elemento evidenziato, e fatto richiamo alle procedure indicate dalla normativa nazionale (art. 68 del D.Lgs. 152/2006), che prevede che l'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, e di eventuali varianti, avvenga, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, riprendendo in tal modo il percorso individuato dalla legge n. 183/89 con due step successivi (progetto di piano e piano) e con i tempi necessari alla loro conclusione, si può valutare con favore l'ipotesi dell'utilizzo delle procedure dell'articolo 6 delle NTA nella considerazione che:
  - a parità di contenuto tecnico che viene fornito con i due percorsi richiamati, il contenimento dei tempi per la piena operatività delle proposte che deriva con l'attivazione delle procedure dell'articolo 6 delle Norme di piano risulta importante per il tipo di informazione che viene veicolato;
  - le specifiche modalità di comunicazione delle proposte ai soggetti interessati e di formazione e trasmissione di eventuali osservazioni da parte degli stessi come previsto dalle procedure del citato articolo 6 sono da ritenere idonee a garantire la necessaria pubblicità sulle proposte di aggiornamento che si introducono;

- in relazione al tema del coordinamento dei contenuti conoscitivi fra i due strumenti in esame (PAI e PGRA) e richiamati i principi espressi con il PGRA per i quali:
  - *il buon governo del territorio ed il suo corrispondente sviluppo economico sono sostanzialmente l'esito di una corretta azione di pianificazione e gestione. Anche nel contesto del rischio alluvionale si può riconoscere l'applicabilità di tale schema, dove la pianificazione di bacino e la gestione dell'evento costituiscono stati o fasi fortemente correlate ma ancora distinte;*
  - *su questi presupposti si può rilevare come lo scopo preminente del PRGA sia quello di organizzare nei vari aspetti, in tempo di pace, la gestione di possibili eventi alluvionali per poterli meglio governare nella fase parossistica. E' quindi un piano con evidenti risvolti all'azione di Protezione Civile che si sviluppa fino a fondersi con le correlate azioni di pianificazione nell'uso del territorio attualmente rappresentate dal PAI;*
  - *i temi trattati dai piani di protezione civile e dal PAI sono fortemente correlati tenendo però in grande evidenza che gli stessi agiscono su tempistiche e scenari di riferimento ed applicazione profondamente diversi. I primi caratterizzati da azioni di brevissimo periodo, i secondi caratterizzati da azioni ad elevata inerzia spazio-temporale;*

va ricordato che in termini di “scopo” il PAI è concepito con finalità principalmente riferite al governo del territorio; per questo considera l'allagamento dei territori per insufficienza della sezione fluviale, incassata o arginata, a far defluire le portate di piena, e sviluppa quindi la ipotesi di sormonto arginale. Elemento fondamentale secondo l'approccio del PAI sono pertanto le caratteristiche geometriche dei corsi d'acqua e dei territori, per le quali si dispone di un quadro conoscitivo affidabile, così che le indicazioni del PAI possono costituire il riferimento più appropriato per la pianificazione urbanistica.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico esprime all'unanimità il seguente

### ***PARERE***

- gli aggiornamenti del PAI Adige relativi alla perimetrazione delle aree di pericolosità hanno luogo con riferimento alle procedure individuate dall'articolo 6 delle NTA;
- tali aggiornamenti sono elaborati confermando il criterio di base che oggi caratterizza lo stesso PAI Adige, e cioè il riferimento al solo fenomeno di sormonto arginale, e con l'utilizzo delle nuove geometrie, del nuovo approccio di tipo geomorfoclimatico per definire e caratterizzare la risposta idrologica dei bacini ed, infine, dei tempi di ritorno individuati per il PGRA, in applicazione del processo di coordinamento dei due strumenti, così come richiesto dal Comitato istituzionale con la propria delibera di approvazione del PGRA.

Venezia, 4 ottobre 2016

**IL DIRIGENTE**  
**F.TO dott. Renato Angheben**

*Il presente parere è composto da n. 3 pagine.*